



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZÓ AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 166 del 30 giugno 2017 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 27 del 30 Giugno 2017

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie, extratributarie e delle sanzioni amministrative del codice della strada, all'ente nazionale della Riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione.

D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 01/12/2016 e successive modificazioni.

L'Anno Duemiladiciassette il giorno trenta mese di Giugno alle ore 12,40 nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Ernesto RAIO, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco fino all'insediamento dei suddetti Organi ordinari giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2017,

con l'assistenza del ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- PREMESSO CHE:

- l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 01/12/2016, così come sostituito dall'art. 35, lettera b), del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21/06/2017, dispone che: "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 01/12/2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione";
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al D.P.D. n. 602 del 29/09/1973 solo previa adozione della delibera;
- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

- CONSIDERATO CHE:

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:
 - l'art 10 della legge n. 23 dell'11/03/2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 14/04/1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
 - il D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 12/07/2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il D.L. n. 193

del 22/10/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 01/12/2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione;

- **CONSIDERATO**, inoltre, che;

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997;

- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

- **RITENUTO** per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

- **VISTI**:

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni che disciplina la potestà regolamentare in generale;

- il Regolamento generale delle entrate (C.C. n. 22 del 25/09/2001 e successive modifiche);

- il Regolamento Comunale IUC approvato con delibera di C.C. nr. 2 del 29/04/2014 e successive modifiche (C.C. n. 05 del 20/04/2016 e C.C. n. 18 del 04/05/2017);

- **VISTO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1) la narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) di affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 01/12/2016 e successive modificazioni, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14 – CAP 00142 (codice fiscale/partita IVA 13756881002) l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 delle entrate comunali, sia tributarie, patrimoniali e sanzioni amministrative del codice della strada.

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie, extratributarie e delle sanzioni amministrative del codice della strada, all'ente nazionale della Riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione.

D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 01/12/2016 e successive modificazioni.

Si attesta la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

Giustina D'Alessandro




In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: **ATTO PREVISTO PER LEGGE.**

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)

Li, 30/06/2017.

Dott.ssa Gabriella Evangelista



In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Li, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)


Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: **ATTO PREVISTO PER LEGGE.**

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)

Li, 30/06/2017.

Dott. Francesco Neri



In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Li, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)

Cap. Antonio Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Li, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)

Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Li, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutenitivo, ecc.)

Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Li, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Igiene, Protezione Civile, Tutela Ambientale)

Cap. Antonio Evangelista

UFFICIO: SEGRETERIA


Esaminata ed approvata dal Commissario Straordinario con i poteri spettanti al Consiglio Comunale il

30/06/2017, con deliberazione nr. 27.

Li, 30/06/2017.



Il Responsabile del servizio



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to: **Dott. Ernesto Raio**

Il ViceSegretario Comunale
F.to: **Dott. Francesco Neri**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **30 giugno 2017**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **30 giugno 2017**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: **Dott. Francesco Neri**

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, **30 giugno 2017**.

Il ViceSegretario Comunale
Dott. Francesco Neri

